

Polizza sulle produzioni vegetali a seguito di avversità atmosferiche
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Società: SI Insurance (Europe), SA

Prodotto: Campagna invernale 2022/2023 - Polizza non agevolata

Edizione: Giugno 2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SI Insurance (Europe), SA (qui di seguito "SIIE") è una società a responsabilità limitata di diritto Lussemburghese facente parte del Gruppo Sompò International la cui capogruppo è la Sompò International Holding Ltd. Bermuda. SIIE ha la sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo, 40 Avenue Monterey - L-2163.

La Rappresentanza Generale per l'Italia di SIIE ha sede in Verona, via Luigi da Porto, 1 cap. 37122 ed il recapito telefonico è +39 02 8057150, l'indirizzo e-mail: info.italia@sompo-intl.com PEC: SIIE@Legalmail.it ed ha editato il sito internet: www.sompo-intl.com

SIIE è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge Lussemburghese ed è soggetta al controllo della Commissariat aux Assurances, con sede in 7 Boulevard Joseph II – L 1840 - Lussemburgo.

SIIE opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'elenco tenuto dall'IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Elenco I) al n°.I.00150.

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato (esercizio 2020) il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad euro 247.258.336 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad euro 30.003, mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad euro 247.228.333 milioni. Per informazioni patrimoniali sulla società è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.sompo-intl.com, dalla quale si evince il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari ad euro 93.286.971,01, il requisito patrimoniale minimo (MCR) per euro 23.321.742,75, i fondi propri ammissibili alla copertura di SCR pari ad euro 209.664.861,2 ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa pari al 224,75%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni oltre a quelle riportate nel DIP Danni:

- danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione;
- danni conseguenti ad errata pratiche agronomiche;
- danni conseguenti a fitopatie;
- danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- danni a seguito di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche e frane;
- danni da incendio.

Sono inoltre previste anche forme di limitazione al calcolo dell'indennizzo quali franchigie e limite massimo di indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> ● dare avviso scritto del sinistro entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ho avuto conoscenza, ● dichiarare se intendo richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, ● continuare ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura, ● prima che abbia avuto luogo la perizia di non procedere alla raccolta del prodotto, ● mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale degli appezzamenti.
	Prescrizione: il diritto d'indennizzo si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	La Compagnia è tenuta a pagare l'indennizzo all'Assicurato secondo le modalità convenute con il Consorzio di Difesa e riportate all'interno della Polizza Collettiva stipulata dal medesimo con la Società di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per i prodotti erbacei i termini di inizio della copertura assicurativa riportati nel DIP Danni decorrono in ogni caso ad avvenuto attecchimento e/o emergenza, per le colture arboree dalla schiusa delle gemme oppure dall'allegagione.

Per alcuni prodotti e/o eventi assicurati i termini di cessazione della copertura indicati nel DIP Danni possono riferirsi, anziché ad una data fissa, al raggiungimento di un determinato stadio fenologico della coltura.



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli che vogliono assicurare le proprie colture presenti sul territorio nazionale dai danni conseguenti ad avversità atmosferiche, come definite dal P.G.R., al fine di usufruire del contributo pubblico previsto per questa copertura.



Quali costi devo sostenere?

I costi di remunerazione dell'intermediario sono inclusi nel premio di assicurazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia, presso l'Ufficio Reclami, tramite: <ul style="list-style-type: none"> • Raccomandata all'indirizzo: SI Insurance (Europe), SA – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona (VR) • fax: (+39) 045 8000392 • email: complaints@sompo-intl.com • posta elettronica certificata: SIE@Legalmail.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p><u>In Gran Ducato del Lussemburgo:</u> Con riserva dei criteri di ammissibilità menzionati sul sito web delle entità interessate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Commissariat aux Assurances (the CAA) 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Tel: +352 22 69 11 1 Fax: +352 22 69 11 1 Email: caa@caa.lu Website: www.caa.lu - The Insurance Ombudsman Association des Compagnies d'Assurances (ACA) 12 rue Erasme L-2014 Luxembourg Tel: +352 44 21 44-1 Fax: +352 44 02 89 Email: aca@aca.lu Website: www.aca.lu -The Centre de Médiation Civile et Commerciale Cité Judiciaire – Bâtiment TL – Bureau TL0.09c, L-2080 Luxembourg Tel: +352 27 85 42 1 Fax: +352 46 36 03 Email: info@cmcc.lu Website: www.cmcc.lu <p>Si prega di notare che sono applicabili le spese amministrative e di mediazione.</p>

	<p><u>In Italia:</u> Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28.</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di SI Insurance (Europe), SA, deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p><u>Arbitrato</u> Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.</p> <p><u>Procedura FIN-NET</u> Qualora il reclamante sia un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, e non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Gran Ducato del Lussemburgo: The Insurance Ombudsman, Association des Compagnies d’Assurances (ACA), 12 rue Erasme, L-2014 Gran Ducato del Lussemburgo, sito web : www.aca.lu ; telefono +3524421441 ; email : aca@aca.lu.</p>

Reclami IVASS	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare, i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma; d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
----------------------	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE NON POTRA' CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO